



COMUNE DI REGGIOLO

VADEMECUM

Manifestazioni, eventi, iniziative, pubblici
spettacoli, trattenimenti, competizioni
sportive
organizzati da associazioni

INTRODUZIONE

Lo svolgimento di manifestazioni, eventi, sagre, siano a carattere spettacolistico o meno, deve essere comunicato al Comune. Questa necessità ha diverse ragioni d'essere:

- il Comune e, per il tramite di esso, le autorità di Pubblica Sicurezza devono conoscere dello svolgimento delle iniziative per organizzare e pianificare il proprio intervento in caso di necessità, al fine tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico;
- lo svolgimento di iniziative, purtroppo, non è mai immune dal rischio che si verifichino eventi potenzialmente pericolosi per il pubblico e gli organizzatori stessi: per questo il Comune tramite i propri uffici e tramite la collaborazione con altri enti, può suggerire agli organizzatori l'adozione di idonee misure di sicurezza attiva e passiva;
- al fine di gestire in modo ottimale gli spazi pubblici e tutelare la sicurezza dei cittadini è necessario che si crei un contatto diretto e sicuro fra l'organizzatore e il Comune, sia per l'individuazione di un responsabile dell'iniziativa, sia per l'effettuazione di comunicazioni ordinarie e di emergenza.

Questo vademecum ha lo scopo di schematizzare le procedure amministrative necessarie per lo svolgimento dei diversi tipi di iniziative: sebbene seguire passo-passo tutti gli adempimenti per tempo non permetta, purtroppo, di evitare completamente la possibilità che si verifichino situazioni di potenziale o effettivo pericolo, quanto meno consente di ridurre i rischi e di essere pronti a contrastarli.

PROFILI

Nel presente vademecum, come descritto in premessa, si cercherà di passare in rassegna, una ad una, le molteplici iniziative che possono intraprendersi, cercando di schematizzare il più possibile e senza perdersi in eccessive digressioni legislative. Si utilizzerà un linguaggio il più possibile chiaro e accessibile.

In fondo a ciascun paragrafo verranno comunque indicate le fonti di riferimento che, seppure potrebbero risultare di non facile consultazione per i non addetti ai lavori, costituiscono i fondamenti normativi di questa disciplina.

Qui di seguito una panoramica sugli argomenti che verranno trattati:

- La comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza;
- I regimi autorizzatori;
- I requisiti soggettivi;
- Spettacoli e trattenimenti;
- Le misure di sicurezza previste dal Ministero dell'Interno: safety e security;
- Strutture e impianti;
- Le Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- La progettazione: relazione tecnica, ponderazione del rischio, piano di emergenza ed evacuazione, planimetrie;
- Gestione dell'emergenza sanitaria;
- L'utilizzo di suolo pubblico e la modifica della viabilità;
- L'utilizzo di sale, auditorium, palestre e spazi chiusi in genere di proprietà comunale;
- L'installazione temporanea di impianti pubblicitari;
- Il patrocinio e il contributo del Comune;
- Attrezzature di proprietà comunale e servizi aggiuntivi;
- La somministrazione di alimenti e bevande;
- Lotterie, tombole, pesche di beneficenza;
- Giochi gonfiabili e altre attrazioni viaggianti;
- I limiti di rumorosità e le possibili deroghe;
- Le manifestazioni sportive su strada;
- Gli spettacoli pirotecnici;
- Le iniziative che prevedono la presenza di animali;
- Trattamenti contro le zanzare;
- La disciplina dell'imposta di bollo;
- La documentazione amministrativa.

LA COMUNICAZIONE ALLE AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA

Come anticipato in premessa è necessario che gli organizzatori comunichino lo svolgimento delle iniziative alle autorità di pubblica sicurezza, il che significa in primis la stazione dei Carabinieri di Reggiolo e il Corpo Unico di Polizia Municipale Bassa Reggiana.

In base a quanto previsto dal Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza le riunioni e gli assembramenti in genere vanno comunicati al Questore.

Se l'organizzatore non è in grado di comunicare da sé alle autorità di P.S. lo svolgimento dell'iniziativa può chiedere al Comune di farlo.

Il Comune provvede inoltre a comunicare lo svolgimento delle iniziative che presentino particolari profili di rischio connessi alla tutela della pubblica incolumità alla Prefettura, la quale valuterà se attivare il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica (solitamente solo per manifestazioni di grandi dimensioni).

Fonti:

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 18.

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 1.

Circolare del Capo della Polizia del Ministero dell'Interno (c.d. Circolare Gabrielli) del 7 giugno 2017.

Direttiva della Prefettura di Reggio Emilia n. 11849 del 27 settembre 2017.

Direttiva della Prefettura di Reggio Emilia n. 10259 del 23 luglio 2018.

I REGIMI AUTORIZZATORI

Lo svolgimento di iniziative, in base alle caratteristiche, deve essere alternativamente autorizzato dal Comune con un provvedimento espresso (licenza o autorizzazione) oppure può iniziarsi con una Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (la S.C.I.A.) presentata dall'organizzatore.

Siccome potrebbe non risultare immediata la distinzione fra i due tipi di procedimenti, si fa qui di seguito una esemplificazione di massima:

- Si vuole godere di beni/strutture/spazi di proprietà del Comune? Serve l'autorizzazione del Comune.
- Si devono ottenere titoli abilitativi o pareri ad alto contenuto tecnico-professionale o certificazioni di competenza del Comune, non ancora esistenti/rilasciati? Serve l'autorizzazione del Comune.
- Si vuole svolgere un'attività temporanea che non richieda particolari requisiti di carattere tecnico-professionale, o comunque tali requisiti sono già certificati da un ente della

pubblica amministrazione? Si può presentare la S.C.I.A. indicando le necessarie informazioni sul possesso di tali requisiti.

Essendo una esemplificazione va considerata con le dovute cautele, ed infatti di seguito si troveranno alcune eccezioni e norme particolari da applicarsi caso per caso.

Fonti:

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, artt. 9, 10, 68 e 69.

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 1.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 19.

Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19.

Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, art. 2 e tabella A;

I REQUISITI SOGGETTIVI

Per ottenere le c.d. autorizzazioni di polizia (quali ad esempio le licenze per il pubblico spettacolo) e per poter presentare una S.C.I.A. è necessario che l'organizzatore sia in possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali), che non sia stato oggetto di particolari condanne e che comunque non vi siano eventuali cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione.

Il possesso dei requisiti e l'assenza di condanne possono essere autocertificate dall'organizzatore.

L'ente provvederà alla verifica della veridicità delle autocertificazioni.

Di seguito un estratto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza:

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

[omissis]... la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 (TULPS n.d.r.) non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Inoltre va considerato che le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti

dalla legge. La rappresentanza è la possibilità, per il richiedente un'autorizzazione, qualora non sia in possesso dei requisiti necessari, di farsi rappresentare, nella richiesta di autorizzazione, da una persona in possesso dei requisiti.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione.

Fonti:

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, artt. 11 e 92.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46, 71 e 72.

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

Di seguito alcune definizioni che è utile elencare preliminarmente:

- **Luogo pubblico:** si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze, parchi pubblici, ecc.);
- **Luogo aperto al pubblico:** si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
- **Spettacoli:** si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- **Trattenimenti:** si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
- **Manifestazioni temporanee:** si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- **Allestimenti temporanei:** si intendono le strutture e gli impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti.

SONO da considerarsi attività di pubblico spettacolo:

- Attività aperte al pubblico che prevedano spazi/strutture appositamente destinati allo stazionamento del pubblico (tribune, platee di seggiole, oppure palchi, etc...) e/o aree fisicamente delimitate (esempio: varchi di accesso);
- Concerti (anche strumentali, senza cioè amplificazione sonora);
- Spettacoli/dimostrazioni di danza, ballo liscio;
- Spettacoli di arte varia;
- Cortei e rievocazioni storiche, se presenti aree delimitate;

- Attrazioni dello spettacolo viaggiante, circhi, teatri viaggianti e luna park.

NON sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo

- Mostre mercato, mercatini, esposizioni;
- Giocolieri, spettacoli di strada, attività ludiche per bambini, etc.;
- Karaoke, piano bar e musica da intrattenimento all'interno di attività di somministrazione;
- Convegni.

LE MISURE DI SICUREZZA PREVISTE DAL MINISTERO DELL'INTERNO: SAFETY E SECURITY

Il Ministero dell'Interno, organo del Governo preposto alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, a seguito di alcuni incidenti occorsi nello svolgimento di manifestazioni e spettacoli, nonché in considerazione del rischio di verificarsi di eventi terroristici, ha iniziato ad emanare dal 2017 alcune circolari contenenti indicazioni e disposizioni tese a massimizzare l'attenzione delle amministrazioni locali nel controllo sull'organizzazione di eventi.

La c.d. circolare Gabrielli del 7 giugno 2017 e la successiva circolare del dipartimento dei vigili del fuoco del 19 giugno 2017 sono state recepite e dettagliate dalle direttive delle locali Prefetture: per quanto attiene il nostro comune la Prefettura territorialmente competente è ovviamente quella di Reggio Emilia, che il 27 settembre 2017 ha emanato la direttiva prot. n. 11849. Successivamente la Prefettura ha emanato una nuova direttiva prot. 10259 del 23 luglio 2018, che chiarisce e sostituisce integralmente la propria direttiva del 2017.

Tali atti, di natura prettamente tecnica, a loro volta riprendono il lavoro svolto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nell'accordo 13/9/CR8C/C7 del 5 agosto 2014.

Queste direttive indicano gli strumenti per analizzare l'organizzazione delle manifestazioni e individuare, tramite parametri definiti, la probabilità che si verifichino disordini o incidenti e l'impatto che tali eventi possono avere sull'ordine e la sicurezza pubblica. A seguito di questa analisi viene assegnato un indice di rischio, al quale deve corrispondere l'adozione di opportune misure di sicurezza: più l'indice di rischio è elevato, maggiori dovranno essere le misure di sicurezza da adottare: si tratta ad esempio di monitorare i varchi di accesso alla manifestazione, l'affollamento del pubblico, le uscite di emergenza, la protezione antincendio, i presidi di soccorso sanitario, la presenza di operatori di sicurezza, ed altri aspetti.

Pertanto, qualsiasi sia il carattere della manifestazione, sia esso di spettacolo/trattenimento o meno, la ponderazione del rischio e l'approntamento delle misure di sicurezza devono comunque essere svolte: questo adempimento non corrisponde infatti, se non parzialmente, con le verifiche

e gli adempimenti di competenza delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui si parlerà più sotto.

Tale incarico di analisi e progettazione deve essere svolto da un professionista abilitato ed iscritto all'ordine dei geometri, degli ingegneri, degli architetti o dei periti industriali.

Qualora dal calcolo dell'indice di rischio emergano particolari criticità potenziali connesse con lo svolgimento delle manifestazioni, il Comune ne darà comunicazione alla Prefettura di Reggio Emilia, che valuterà se attivare il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, organo di valutazione e coordinamento, il quale potrà indicare eventuali ulteriori misure di sicurezza da adottare.

Fonti:

Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 13/9/CR8C/C7 del 5 agosto 2014.

Circolare del Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017.

Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 11464 del 19 giugno 2017.

Direttiva della Prefettura di Reggio Emilia n. 11849 del 27 settembre 2017.

Direttiva della Prefettura di Reggio Emilia n. 10259 del 23 luglio 2018.

STRUTTURE E IMPIANTI

Per quanto attiene le strutture, è opportuno fare un primo distinguo tra strutture fisse e strutture temporanee (o mobili). Nel primo caso è ovviamente necessario che l'organizzatore scelga come luogo per lo svolgimento dell'iniziativa strutture che siano dotate di collaudo statico, di impianti certificati e funzionanti e di idonee caratteristiche e condizioni igieniche. Inoltre, le iniziative, di qualsiasi natura esse siano, se svolte in locali pubblici o aperti al pubblico, devono essere dotate delle necessarie misure di sicurezza antincendio e per la sicura evacuazione del pubblico e degli addetti.

Per quanto riguarda le strutture temporanee, o mobili, è necessario che la loro installazione sia eseguita secondo il progetto rilasciato dal produttore, che risultino saldamente ancorate al suolo e che, ad installazione avvenuta, un tecnico abilitato ne certifichi il corretto ancoraggio e montaggio.

Per quanto riguarda gli impianti le indicazioni sono simili a quelle fatte sopra per le strutture. Quando l'iniziativa si tiene presso luoghi (siano al chiuso o all'aperto) nei quali sono installati impianti per l'illuminazione, il riscaldamento, la cottura di cibi, alimentati a corrente elettrica, gas metano di rete, gpl in bombola, è sempre tassativamente necessario che detti impianti siano realizzati da un tecnico abilitato rispettando le norme di settore e che, ad installazione avvenuta, il tecnico installatore rilasci la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte. Qualora si utilizzino locali stabilmente adibiti a cucina, se l'insieme degli apparecchi installati alimentati con combustibili gassosi è complessivamente di potenza superiore a 116 KW è necessario che per detti

locali sia stata presentata S.C.I.A. di attestazione di conformità antincendio al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

Nel caso di installazioni temporanee, in particolar modo all'aperto, qualora sia prevista l'installazione di uno o più apparecchi alimentati a gpl, l'impianto di adduzione del combustibile dovrà essere installato secondo le norme tecniche vigenti e certificato da installatore qualificato. Gli apparecchi dovranno essere dotati di marcatura di conformità europea (CE) ed essere in buono stato di funzionamento. Gli apparecchi bruciatori potranno essere posti esclusivamente sotto coperture costituite da strutture e materiali con caratteristiche di reazione al fuoco di classe 0 (zero). Nel medesimo caso l'organizzatore e i professionisti incaricati dovranno attenersi, nella disposizione degli impianti, alle specificazioni contenute nella Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 12 marzo 2014, prot. 3794 *"Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi."*

Fonti:

Decreto del Ministero dell'Interno del 12 aprile 1996.

Decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996.

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37.

Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. 3794 del 12 marzo 2014.

LE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Le Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sono organi tecnici composti da membri di diversi enti nonché da professionisti abilitati (Prefettura/Comune, Vigili del Fuoco, AUSL, Polizia Municipale, periti elettrotecnici), che si occupano di esaminare il locale, l'impianto, o l'area adibita al pubblico spettacolo e ne verificano la rispondenza alle diverse normative vigenti in materia di solidità delle strutture, di requisiti igienico-sanitari, di conformità degli impianti installati, di misure di sicurezza antincendio. È da sottolinearsi che, nonostante la precisazione di competenza contenuta nel nome (*"Commissione di Vigilanza sui locali"*), la competenza delle Commissioni si estende anche agli allestimenti all'aperto che abbiano caratteristiche tali da configurarli come aree per il pubblico spettacolo (come definite sopra: delimitate, con posti a sedere, ecc.).

Sulla base della dimensione e della tipologia del luogo di pubblico spettacolo l'esame del progetto, e il conseguente sopralluogo, sono di competenza alternativamente della Commissione Provinciale di Vigilanza o della Commissione Comunale di Vigilanza: la prima è istituita e svolge le proprie funzioni presso la Prefettura di Reggio Emilia, la seconda presso il Comune di Reggio.

Fonti:

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 80.

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, artt. 141, 141-bis, 142.

Decreto Sindacale n. 2/2018.

LA PROGETTAZIONE: RELAZIONE TECNICA, PONDERAZIONE DEL RISCHIO, PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, PLANIMETRIE

Come anticipato sopra, la realizzazione di iniziative alle quali possano partecipare una pluralità di persone deve essere preceduta da una ponderata organizzazione degli spazi, dalla verifica della sicurezza dei luoghi, dalla valutazione del rischio insito nello svolgimento delle iniziative e delle misure di sicurezza idonee a contrastare gli eventuali pericoli che possano verificarsi. Pertanto l'organizzatore deve rivolgersi ad un professionista abilitato (geometra, ingegnere, architetto, perito industriale) per far eseguire uno studio degli argomenti sopra richiamati.

Gli elaborati tecnici minimi per lo svolgimento delle iniziative possono essere sommariamente riassunti come segue:

- una relazione tecnica sulle caratteristiche dei luoghi, nella quale vengano illustrati il tipo di iniziativa che si intende svolgere, ubicazione, dimensioni, strutture fisse o temporaneamente installate, impianti presenti, misure di sicurezza antincendio, uscite di emergenza;
- la classificazione del rischio redatto secondo lo schema approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla 2014 e dalla Circolare della Prefettura di Reggio Emilia del 2017 (vedere precedente paragrafo *“Le misure di sicurezza previste dal Ministero dell’Interno: safety e security”*) e le necessarie misure previste per contrastare il verificarsi dell’evento rischioso e le relative conseguenze, comprensivo dell’indicazione della squadra di personale addetto alla sicurezza;
- il piano di emergenza ed evacuazione: un documento redatto in forma di schede operative che contiene le procedure che il personale addetto alla sicurezza deve scrupolosamente seguire nel caso si verifichino emergenze di vario tipo; è importante rammentare che, al pari della relazione tecnica, anche il piano di emergenza ed evacuazione deve essere redatto in modo specifico per ciascun evento;
- planimetria/e dell’area dell’evento: una o più rappresentazioni planimetriche in scala non inferiore a 1:500 in cui sia data chiara evidenza di strutture, ingressi e uscite, dispositivi di sicurezza, fonti di potenziale pericolo, interruttore e valvole di chiusura di impianti, disposizioni di posti a sedere, vie d’esodo.

Fonti:

Decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996.

Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 13/9/CR8C/C7 del 5 agosto 2014.

Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 609 del 25 maggio 2015.

Direttiva della Prefettura di Reggio Emilia n. 11849 del 27 settembre 2017.

Direttiva della Prefettura di Reggio Emilia n. 10259 del 23 luglio 2018.

GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA

Il Sistema 118 della Regione Emilia-Romagna ha predisposto un portale che consente agli organizzatori di manifestazioni/eventi programmate, ai soggetti erogatori di assistenza sanitaria (Enti o Associazioni di Volontariato), ai Servizi di Emergenza Territoriale e alle Centrali Operative 118 di gestire in maniera efficace informazioni e risorse in ottemperanza alla normativa vigente. Il portale consente di:

- Segnalare gli eventi/manifestazioni
- Valutare il livello di rischio
- Definire le risorse necessarie
- Trasferire le informazioni al sistema gestionale delle Centrali Operative 118 di competenza territoriale per un efficace coordinamento dei soccorsi in caso di emergenza.

Gli organizzatori delle manifestazioni devono pertanto accedere al sito dedicato ed inserire le informazioni richieste al fine di dare formalmente comunicazione alla struttura di gestione delle emergenze sanitarie dello svolgimento delle iniziative e delle loro caratteristiche.

Fonti:

Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 13/9/CR8C/C7 del 5 agosto 2014.

Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 609 del 25 maggio 2015.

L'UTILIZZO DI SUOLO PUBBLICO E LA MODIFICA DELLA VIABILITÀ

Se l'organizzatore intende effettuare una manifestazione su spazi ed aree pubblici quali strade, piazze, parcheggi e aree verdi minori deve preventivamente ottenere la concessione di suolo pubblico da parte del Comune. La richiesta di concessione e il rilascio della stessa sono soggette all'imposta di bollo. L'utilizzo di suolo pubblico è sottoposto alla corresponsione, da parte dell'organizzatore, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubblici (C.O.S.A.P.) secondo quando disciplinato da apposito regolamento comunale.

Per l'utilizzo di aree verdi maggiori, parchi, o porzioni di essi, l'autorizzazione all'uso è rilasciata previa valutazione di compatibilità dell'attività proposta con le caratteristiche dei luoghi, secondo il regolamento comunale del verde. In particolare si rammenta che sono a carico dell'organizzatore tutte le spese e le operazioni inerenti il servizio, la pulizia dell'area ed il ripristino dei luoghi che dovrà avvenire obbligatoriamente al termine della manifestazione stessa. Anche in tal caso, trattandosi di autorizzazione espressa, si applica la disciplina dell'imposta di bollo.

In caso di svolgimento di manifestazione su area privata non deve essere richiesta l'autorizzazione al Comune, ma l'organizzatore deve allegare alla documentazione per la manifestazione un atto di assenso scritto con cui il proprietario dell'area lo autorizza a farne uso.

Argomento simile, ma che riguarda aspetti di pubblica sicurezza e ordine del traffico stradale, è l'eventuale necessità di modificare la viabilità per l'effettuazione delle iniziative: in questo caso, il Corpo Unico di Polizia Municipale Bassa Reggiana, esaminate le proposte fatte dall'organizzatore, e tenuti in debita considerazione gli impatti sulla viabilità del paese nel suo complesso nonché le esigenze dei cittadini residenti nelle aree interessate, emette un'ordinanza in cui disciplina le temporanee modifiche da apportarsi alla circolazione stradale.

Fonti:

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30 aprile 2013.

Regolamento comunale del verde, ultima versione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 8 aprile 2010.

L'UTILIZZO DI SALE, AUDITORIUM, PALESTRE E SPAZI CHIUSI IN GENERE DI PROPRIETÀ COMUNALE

Per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative l'organizzatore può chiedere al Comune di utilizzare sale, palestre ed altri spazi chiusi di proprietà comunale. Trattandosi di immobili di proprietà comunale il loro utilizzo deve essere espressamente autorizzato dal Comune: non si dà luogo all'applicazione della S.C.I.A. Si applicano le tariffe disciplinate dalle Delibere di Giunta Comunale nn. 126/2001, 27/2008, 12/2011, 120/2014. Questo tipo di autorizzazione non è soggetta all'imposta di bollo.

Fonti:

Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 24 dicembre 2001.

Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 18 marzo 2008.

L'INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI IMPIANTI PUBBLICITARI

Al fine di pubblicizzare lo svolgimento di un'iniziativa l'organizzatore può installare strumenti pubblicitari temporanei su strade pubbliche. Trattandosi di suolo pubblico, e avendo un'incidenza in termini di sicurezza per la circolazione dei veicoli, questo tipo di installazioni deve essere espressamente autorizzato del Comune: non si dà luogo all'applicazione della S.C.I.A.

L'installazione di questi strumenti temporanei deve essere quindi autorizzata dall'ufficio tecnico comunale, previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dalla Polizia Municipale.

Nel regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Bassa Reggiana (di cui il Comune di Reggio Emilia fa parte) sono disciplinate le caratteristiche di queste installazioni: dimensioni massime dei pannelli pari a cm 100 x 70, anche bifacciali, su supporto proprio, installabili presso posizioni definite dal Corpo di Polizia Municipale, per un periodo di tempo massimo compreso fra 7 giorni solari prima dell'inizio della manifestazione e 1 giorno solare successivo alla conclusione della manifestazione.

Nel caso l'organizzatore intendesse installare detti strumenti pubblicitari su strade di proprietà di altri enti (es. di proprietà della Provincia di Reggio Emilia) l'ufficio tecnico chiederà a tali enti il loro *nulla osta*, senza il quale non sarà possibile effettuare l'installazione.

La richiesta di autorizzazione e il rilascio della stessa sono soggette all'imposta di bollo.

Fonti:

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada.

Delibera di Consiglio Comunale n. 105 del 10 novembre 2005.

Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana n. 22 del 5 ottobre 2015, art. 11.

IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO DEL COMUNE

Gli organizzatori di manifestazioni ed eventi e possono chiedere al Comune di concedere il patrocinio alle iniziative: il patrocinio costituisce l'espressione di un apprezzamento dell'amministrazione comunale sulla bontà dell'iniziativa in termini di promozione del paese. Il patrocinio è concesso dalla Giunta Comunale con propria delibera e permette di utilizzare lo stemma del Comune sul materiale pubblicitario dell'iniziativa.

Gli organizzatori possono altresì chiedere al Comune la corresponsione di un contributo economico per lo svolgimento di una o più iniziative, come forma di apprezzamento sulla bontà dell'iniziativa in termini di promozione del paese. Anche il riconoscimento del contributo è di competenza della Giunta Comunale.

Sia la concessione del patrocinio sia quella del contributo sono disciplinate da regolamento comunale.

Questo tipo di richieste e concessioni non è soggetto all'imposta di bollo, ma è necessario che le richieste siano redatte sugli appositi moduli approvati con il regolamento.

Fonti:

Regolamento per la concessione dei contributi e del patrocinio da parte del Comune di Reggiolo, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 16 aprile 2018.

ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE E SERVIZI AGGIUNTIVI

Per l'allestimento e la perimetrazione di manifestazioni e iniziative potrebbe rendersi necessario l'utilizzo di attrezzature di cui l'organizzatore non è in possesso. Il Comune può mettere a disposizione gratuitamente transenne e cartelli stradali nonché organizzare, tramite la ditta S.A.BA.R., l'approntamento di servizi straordinari di pulizia delle aree ad iniziativa conclusa. Per tali attrezzature e servizi dovrà essere fatta apposita richiesta al Comune. Tale richiesta non è soggetta all'imposta di bollo.

Inoltre, facendone preventiva richiesta, al Comune, è possibile ottenere da S.A.BA.R. la messa a disposizione di contenitori per l'effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti.

LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Qualora l'organizzatore intenda eseguire la somministrazione di alimenti e bevande è necessario che ne dia comunicazione, con la presentazione di una S.C.I.A., al Comune e all'AUSL territorialmente competente per il tramite dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). Per somministrazione si intende la vendita per il consumo in loco, o da asporto, di alimenti e bevande pronti al consumo. Il quadro normativo di riferimento prevede che nell'ambito di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, la somministrazione

possa essere effettuata con il solo possesso dei c.d. requisiti morali. Si riporta l'art. 41 del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35):

L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

È comunque fatto obbligo di esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

Resta comunque preferibile che il responsabile della somministrazione abbia seguito un corso di formazione per la manipolazione degli alimenti (formazione in materia di HACCP: *Hazard Analysis and Critical Control Points*, traducibile in analisi dei rischi e punti critici di controllo).

Infine, alla S.C.I.A. per somministrazione temporanea devono essere allegati fotocopia del documento di identità del responsabile della somministrazione e un'elencazione puntuale degli alimenti e delle bevande somministrati.

Il Comune provvederà ad inoltrare la S.C.I.A. al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) dell'AUSL per le verifiche di competenza.

Questo tipo di procedimento non è soggetto ad imposta di bollo.

Fonti:

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71.

Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, art. 41.

Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, artt. 6, 8, 10.

LOTTERIE, TOMBOLE, PESCHE DI BENEFICENZA

Per lo svolgimento di manifestazioni di sorte locale quali lotterie, tombola e pesche di beneficenza è necessario che l'organizzatore chieda il *nulla osta* all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) e che ne dia comunicazione al Sindaco e al Prefetto di Reggio Emilia: spetta infatti ai comuni il potere di vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle prefetture il potere di vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge.

Ai sensi di legge le manifestazioni di sorte locale ammissibili sono così classificate:

- a) lotterie: s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi non supera la somma di euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
- b) tombola: s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42;
- c) pesche o banchi di beneficenza: s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,69.

Alla richiesta di *nulla osta* all'A.A.M.S., alla comunicazione al Comune e alla Prefettura, vanno allegati il regolamento della manifestazione di sorte, le caratteristiche dei premi, quantità e valore dei biglietti, attestazioni di versamento di cauzioni, il luogo ed il tempo fissati per lo svolgimento della manifestazione. Per informazioni maggiormente dettagliate si rimanda ai testi di legge.

Fonti:

Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 39 comma 13-quinquies.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 19 comma 4, lett. d).

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430.

GIOCHI GONFIABILI E ALTRE ATTRAZIONI VIAGGIANTI

L'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante quali ad esempio giostre, giochi gonfiabili o e altri simili trattenimenti è disciplinata da diverse fonti normative, fra cui quelle sui pubblici spettacoli e quelle dedicate ai pubblici spettacoli viaggianti.

Il gestore di attrazioni che intenda installare attrazioni nel territorio comunale (attenzione: non di proprietà comunale, bensì territorio amministrato dal comune) deve prima di tutto essere in possesso di licenza per l'esercizio di pubblici spettacoli viaggianti, rilasciata ai sensi dell'art. 69 del

T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931). Le attrazioni devono inoltre essere regolarmente registrate, collaudate e assicurate.

Fatta questa premessa, se il gestore non è in possesso di licenza per i pubblici spettacoli viaggianti deve presentare un'istanza per ottenerla presso il primo comune dove intende esercitare l'attività, o installare l'attrazione. Se il gestore è invece in possesso della licenza ed intende installare attrazioni già registrare e in possesso di codice identificativo, deve presentare al Comune una S.C.I.A. nella quale indicherà le proprie generalità, gli estremi della propria licenza di pubblico spettacolo viaggiante, numero identificativo dell'attrazione che intende installare, luogo, date e orari di permanenza dell'attrazione sul suolo, copia di documento di identità e copia della seguente documentazione riguardante l'attrazione: libretto dell'attrazione, collaudo annuale, polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dell'attrazione. Nella S.C.I.A. il gestore dichiarerà sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti morali e di impegnarsi a condurre l'attrazione secondo la normativa vigente in materia di sicurezza.

Nella S.C.I.A. il gestore può incaricare altra persona alla vigilanza dell'attrazione: l'incarico deve essere accettato per iscritto.

La S.C.I.A. per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante non è soggetta all'imposta di bollo.

Prima dell'apertura dell'attrazione al pubblico il gestore dovrà presentare al Comune l'attestazione di corretto montaggio redatta, alternativamente, da un tecnico abilitato o dal gestore stesso a condizione che abbia frequentato un corso di formazione abilitante.

L'installazione su suolo pubblico comporta la necessità di ottenere la concessione comunale all'utilizzo dell'area. Nel caso le attrazioni vengano installate nell'ambito di altra manifestazione, vale la concessione di occupazione di suolo rilasciata per quest'ultima.

È importante ricordare che ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal D.M. 18 maggio 2007 ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune. L'istanza di registrazione deve essere corredata della documentazione riguardante l'attrazione, quale libretto e manuale d'uso e manutenzione, ed è necessario il parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo o, alternativamente della Commissione Provinciale di Vigilanza, in base alle caratteristiche dell'attrazione.

Fonti:

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, artt. 69, 71, 80.

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, artt. 124, 125.

Legge 18 marzo 1968, n. 337.

Decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996.

Decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337. Aggiornato con decreto interministeriale del 1 giugno 2018.

I LIMITI DI RUMOROSITÀ E LE POSSIBILI DEROGHE

Al fine di tutelare la pubblica quiete e il diritto al riposo dei cittadini, lo Stato prima e la Regione Emilia-Romagna poi, hanno legiferato in materia di contenimento delle emissioni rumorose di vario genere. Infine anche il Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Bassa Reggiana ha fatto sue le norme e i principi contenuti nelle norme di rango superiore. Fra le fattispecie rumorose contemplate dalle varie norme rientrano anche le manifestazioni.

Le iniziative quindi non dovranno superare i limiti di intensità rumorosa indicati nella Tabella 2 allegata alla Delibera di Giunta Regionale n. 45/2002 e i limiti orari disciplinati dalla suddetta D.G.R. e dal Regolamento di Polizia Urbana.

Qualora l'organizzatore, per circostanziate e giustificate necessità, preveda di non poter rispettare i limiti sopra richiamati dovrà chiedere al Comune una deroga: tale deroga può essere rilasciata previo parere favorevole dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), e compatibilmente con la tutela del diritto al riposo dei cittadini.

Fonti:

Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 6 comma 1, lett. h).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 1991.

Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15, art. 11.

Delibera di Giunta Regionale 21 gennaio 2002, n. 45, allegato Tabella 2.

Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana n. 22 del 5 ottobre 2015, art. 43.

LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE SU STRADA

L'effettuazione di manifestazioni sportive su strada deve essere espressamente autorizzata in quanto comporta un innalzamento del livello di rischio per la sicurezza stradale. Le gare sportive su strada sono autorizzate dal Comune se sono interessate solo strade comunali o vicinali all'interno di un solo singolo Comune, oppure dalla Provincia in tutti gli altri casi. La Provincia dovrà acquisire preventivamente il *nulla osta* dagli altri Enti proprietari delle strade. La competenza suddetta riguarda le sole funzioni amministrative, mentre restano invariate le attribuzioni delle altre Autorità in merito all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza e alla

circolazione stradale (Polizia Municipale, Polizia Stradale). Non si dà luogo all'applicazione della S.C.I.A.

Trattandosi di iniziative che rendono necessaria l'interruzione (seppur temporanea) del traffico veicolare, sarà cura del Corpo Unico di Polizia Municipale emettere propria ordinanza per la modifica della viabilità.

L'organizzatore dovrà inoltre farsi carico di adottare le opportune misure di sicurezza per gli atleti partecipanti, nonché per il pubblico (protezioni, scorte, personale addetto alla regolazione del traffico).

Nel caso gli organizzatori intendano preventivamente richiedere la scorta degli Organi di Polizia Stradale, dovranno inoltrare apposita richiesta al Comandante della Polizia Stradale.

È opportuno che l'organizzatore prenda visione del luogo di svolgimento dell'iniziativa per verificare preventivamente che esso sia idoneo e in uno stato tale da permettere un regolare e sicuro svolgimento della manifestazione. Nel caso si rendessero necessari interventi di manutenzione del manto stradale, nonché la posa di transenne e altri strumenti di delimitazione, l'organizzatore dovrà preventivamente prendere accordi con l'ufficio tecnico comunale.

Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile.

La richiesta e il rilascio di queste autorizzazioni sono soggette all'imposta di bollo.

Fonti:

Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 9.

Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, art. 233.

Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24, art. 13-bis.

GLI SPETTACOLI PIROTECNICI

L'effettuazione di spettacoli pirotecnici è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune. La licenza per l'effettuazione degli spettacoli pirotecnici può essere rilasciata solo a pirotecnico abilitato ai sensi del R.D. 635/1940.

Data la peculiarità e l'abbondanza di specificazioni tecniche che caratterizzano questa materia, non si ritiene opportuno riportare qui informazioni in modo sommario che rischierebbero di confondere il lettore, anche in considerazione del fatto che si ritiene che i pirotecnici abilitati conoscano già il quadro normativo di riferimento.

Questo tipo di procedimento è soggetto all'imposta di bollo.

Fonti:

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, artt. 9, 10, 11, 47, 48, 57.

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 1, 81, 82, 97, 98, 101.

Circolare del Ministero dell'Interno prot. 557/PAS/U/015805/XV.H.MASS(77)BIS del 14 ottobre 2016.

Circolare del Ministero dell'Interno prot. 559/C.16718/18/XV.C.MASS(19) del 3 agosto 1988.

Circolare del Ministero dell'Interno prot. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) del 11 gennaio 2001.

Circolare della Prefettura di Reggio Emilia prot. 4567/Area I del 18 maggio 2015.

Circolare della Prefettura di Reggio Emilia prot. 7659/Area I del 1 settembre 2015.

LE INIZIATIVE CHE PREVEDONO LA PRESENZA DI ANIMALI

Le iniziative che abbiano ad oggetto la presenza di animali sono sottoposte alla verifica di appositi adempimenti. Per “presenza di animali” non si intende l’accompagnamento di animali da affezione presso un’iniziativa per pura compagnia (quale ad esempio il cane al guinzaglio); si intende invece la partecipazione di animali quali oggetto dell’iniziativa, come ad esempio in fiere zootecniche, concorsi di bellezza per animali, gare di cavalli, ecc.

La Regione Emilia-Romagna ha adottato già dal 2005 una propria Legge a tutela del benessere degli animali, allo scopo di disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere di questi ultimi.

Gli organizzatori che abbiano intenzione di organizzare iniziative con presenza di animali dovranno redigere una S.C.I.A. nella quale siano specificati, tra l’altro, quali e quanti animali parteciperanno, il luogo e gli orari dell’iniziativa e soprattutto l’indicazione di un responsabile per la cura degli animali, in possesso di attestato di formazione in materia. Il Comune provvederà ad inoltrare detta S.C.I.A. all’Area Territoriale Veterinaria dell’AUSL per le verifiche del caso.

Fonti:

Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003.

Legge 20 luglio 2004, n. 189.

Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5.

Ordinanza del Ministero della Salute del 21 luglio 2011. (periodicamente prorogata)

Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013. (periodicamente prorogata)

TRATTAMENTI CONTRO LE ZANZARE

Negli ultimi anni sono aumentati i casi di trasmissione di virus tramite le punture di zanzare. La Pianura Padana, com’è noto, è soggetta alla presenza di zanzare autoctone, di zanzare c.d. tigre e

di pappataci. Questi insetti possono trasmettere virus quali il West Nile e la febbre da Chikungunya.

In particolare per quanto riguarda la trasmissione del pericoloso virus West Nile avente per vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*), la Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento di Sanità Pubblica annualmente, all'inizio dell'estate, forniscono indicazioni ai Comuni delle zone di pianura, pedecollinari e collinari, per l'attuazione degli interventi adulticidi qualora sia programmata una manifestazione che comporti il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all'aperto.

Gli organizzatori di eventi, pertanto, dovranno attivarsi presentando al Comune una dichiarazione di impegno a far eseguire detto trattamento a ditte abilitate secondo le disposizioni contenute nelle Linee Guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare, dichiarazione che verrà inoltrata al Servizio Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente per l'acquisizione del necessario parere. Questo tipo di procedura non è soggetta ad imposta di bollo.

Fonti (aggiornate annualmente):

Nota della Regione Emilia-Romagna PG/2018/0451789 del 20 giugno 2018.

Nota del Dipartimento di Sanità Pubblica n. 2018/0072044 del 25 giugno 2018.

Ordinanza Sindacale n. 141 del 29 giugno 2018.

LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Le richieste fatte alle pubbliche amministrazioni per ottenere autorizzazioni, concessioni e licenze devono essere presentate in bollo: è quindi necessario che sulle istanze venga apposta n. 1 marca da bollo del valore di € 16,00.

Anche le relative autorizzazioni, concessioni e licenze, rilasciate dalle pubbliche amministrazioni su richiesta di privati, devono essere bollate e pertanto, all'atto del ritiro di questi atti, il richiedente dovrà presentare una marca da bollo del valore di € 16,00 che verrà apposta sul provvedimento.

L'imposta di bollo non si applica invece per le S.C.I.A. in quanto, non essendo né richieste, né atti autorizzatori, sono escluse per definizione dall'onere.

Inoltre sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore, quali le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Va qui rimarcato che l'uso di applicare la marca da bollo su documenti che vengono presentati alla pubblica amministrazione acquisiti a scanner o fotocopiati è una pratica assolutamente non valida, e pertanto costituisce irregolarità nel versamento dell'imposta.

Fonti:

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel presentare le S.C.I.A. o le richieste per l'ottenimento delle licenze sopra descritte (d'ora in poi *istanze*), l'organizzatore dovrà sempre tenere in considerazione quanto segue.

Deve essere utilizzata esclusivamente la documentazione in vigore alla data della presentazione delle istanze: la documentazione è reperibile sul sito web del Comune, alla voce U.R.P. → Ricerca procedimenti. La modulistica deve essere letta con attenzione e compilata in ogni sua parte, datata e firmata. Deve sempre essere allegata fotocopia di documento di identità del firmatario.

L'organizzatore può presentare le istanze sia in carta, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, sia per via telematica utilizzando un domicilio digitale certificato (posta elettronica certificata – P.E.C.) e inviando la documentazione alla casella di posta elettronica certificata del Comune: comunereggiolo@postecert.it.

All'atto della presentazione delle istanze dovranno essere allegati i necessari elaborati progettuali inerenti la sicurezza, descritti sopra al paragrafo "La progettazione: relazione tecnica, ponderazione del rischio, piano di emergenza ed evacuazione, planimetrie, piano di soccorso sanitario". Le istanze sprovviste di questa documentazione verranno rigettate e sarà necessario ripresentarle.

Per quanto attiene all'imposta di bollo si rimanda al paragrafo precedente.

Fonti:

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.